

n. 8/2020/SUB/P.3E



CRON. N. 489/2021

Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, composto dai magistrati:

- Dott. Alessandro Silvestrini - Presidente est.
- Dott. Paolo Moroni - Giudice
- Dott. Pietro Errede - Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 8/2020 (sub 1) R. G. avente ad oggetto "reclamo avverso ordinanza di diniego di omologazione del piano del consumatore", vertente

TRA

██████████ spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████, giusta mandato in atti.

RICORRENTE

E

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████, giusta mandato in atti.

RESISTENTE

██████████, con ricorso depositato il 2.3.2020, depositava presso questo Tribunale il piano del consumatore preparato con l'ausilio dell'OCC avv. ██████████.

Il ██████████, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso la casa circondariale di ██████████ con uno stipendio di e ██████████, obbligato a corrispondere alla ex moglie (per il mantenimento della stessa e dei tre figli) la somma mensile di € ██████████, proponeva un piano che prevedeva: il rispetto per un triennio della cessione del quinto dello stipendio in favore del creditore ██████████ (con il versamento in favore della stessa di una rata di € ██████████); l'accantonamento in tale primo triennio della somma di € ██████████ mensile da destinare agli altri creditori; la destinazione, nel biennio successivo, di euro ██████████ in favore di tutti i creditori chirografari, in modo da assicurare in un quinquennio il soddisfacimento nella misura del 25% del credito residuo di ██████████ (garantita da cessione del quinto dello stipendio) e di tutti gli altri creditori chirografari (██████████ titolare di un credito di € ██████████; ██████████, titolare di un credito di € ██████████; ██████████, titolare di un credito di € ██████████). Infine, per il compenso dell'OCC e per le altre spese di procedura, il pagamento veniva garantito dai genitori del sovraindebitato.

██████████ - spa, si opponeva alla omologazione del piano del consumatore, deducendo: che mancava il requisito della meritevolezza del debitore; che tra le

AL

risorse da destinare alla esecuzione del piano non era inclusa la quota pignorabile del TFR già maturato dal debitore; che non era stato indicato l'importo del compenso dovuto all'OCC e non vi era alcun documento da cui risultasse che i genitori del debitori si fossero accollati il relativo debito; che non sussisteva la convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione.

Il giudice designato, all'esito dell'udienza di discussione del piano del consumatore, con provvedimento del 19.1.2021, ordinava al debitore di produrre dichiarazione recante l'impegno dei genitori del debitore di pagare le spese di procedura e di garantire il versamento della somma mensile prevista nel piano; inoltre, con decreto in pari data 19.1.2021, liquidava in favore dell'OCC il compenso nella misura di € [REDACTED] (oltre accessori di legge).

Infine, sentite le parti nella successiva udienza cartolare del 24.2.2021, con decreto del 2.3.2021 omologava il piano del consumatore proposto, osservando, con riferimento ai motivi di opposizione sollevati da [REDACTED] spa: *"che, in punto di meritevolezza, i rilievi del creditore devono essere disattesi, in quanto l'OCC è impossibilitato a individuare con assoluta certezza le cause dell'indebitamento di un consumatore, non disponendo di scritture contabili; può soltanto acquisire informazioni dallo stesso debitore, chiedendogli spiegazioni su ciascun debito contratto; che nella specie le cause del sovraindebitamento, così come emerse, sono da ricondurre al lungo periodo di malattia sofferto dal [REDACTED], a far data dal 2012, che ha determinato uno squilibrio finanziario in termini di riduzione della retribuzione mensile netta nonché al divorzio del coniuge ed ai conseguenti obblighi di mantenimento in favore dei figli minori; che tali circostanze integrano indubbiamente plausibili cause non colpevoli dell'indebitamento, poiché hanno indotto il richiedente a ricorrere al credito per far fronte alle esigenze primarie di vita; che la doglianza relativa al TFR non appare fondata, poiché il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota di trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo".*

[REDACTED] spa, con ricorso inoltrato il 15.3.2021, impugnava il decreto di omologazione, osservando: che l'OCC aveva l'obbligo di accertare le effettive cause dell'indebitamento; il dovere di esporre le ragioni per cui il debitore non riusciva a far fronte alle proprie obbligazioni ed esprimere un giudizio sulla attendibilità e completezza della documentazione esaminata, per cui non poteva limitarsi a riportare le giustificazioni addotte dal debitore, ma era chiamato a formulare un esame critico e ragionato, utilizzabile dal giudice nella formazione del proprio convincimento; che nella

AL ✓

specie il debitore non era meritevole di accedere al beneficio del piano del consumatore; che lo stato di malattia del [REDACTED] non era documentato, mentre la separazione dalla moglie risale al 2011 e quindi non poteva giustificare il sovraindebitamento; che il [REDACTED] versava in una situazione di colpa grave, avendo contratto debiti quando era già indebitato e tacendo a chi gli faceva credito la sua pesante situazione debitoria; che la quota parte di TFR in maturazione era pignorabile ed in questo senso si erano anche pronunciati i giudici di legittimità (Cass. 25.7.2018, n. 19708); che la dichiarazione d'impegno dei genitori di accollarsi il debito verso l'OCC e di garantire la corretta esecuzione del piano non recava una sottoscrizione autenticata; che il piano aveva una durata eccessivamente breve, tenuto conto dell'età del debitore (nato nel [REDACTED]).

Il [REDACTED], costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del reclamo ai sensi del comma 3 *bis* dell'art. 12 *bis* della legge 3/012 e comunque la sua infondatezza nel merito.

All'udienza cartolare del 27.4.2021 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e l'OCC ha depositato breve relazione.

Osserva il collegio giudicante che l'eccezione d'inammissibilità del reclamo è fondata.

Il comma 3 *bis* dell'art. 12 *bis* della legge n. 3 del 2012 (introdotto con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevede: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"* (disposizione applicabile al presente procedimento di sovraindebitamento, perché già pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 176/2020).

L'art. 124 *bis* del d. lgs. 385/1993 a sua volta prevede: *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Nel caso in esame il debito del [REDACTED] verso [REDACTED] (ammontante alla data della omologa ad € [REDACTED]) risale al gennaio 2017, allorquando gli fu concesso un finanziamento dell'importo lordo di € [REDACTED] (dell'importo netto erogatogli, pari ad € [REDACTED], la somma di € [REDACTED] fu utilizzata per l'estinzione del precedente mutuo contratto con il medesimo istituto nel 2013).

Ebbene, alla data di conclusione di tale secondo contratto di finanziamento con [REDACTED] spa, il [REDACTED] risultava segnalato alla centrale rischi della Banca d'Italia in sofferenza con [REDACTED] spa, [REDACTED] spa e [REDACTED] (v. allegati alla relazione depositata dall'OCC).



Tanto basta a far ritenere violato l'art. 124 *bis* TUB, non potendosi ritenere valutato correttamente il merito creditizio da parte di un istituto di finanziamento che eroghi ulteriore credito a chi sia già segnalato in sofferenza con altri finanziatori.

Alla inammissibilità del reclamo consegue la condanna del reclamante al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente procedimento di reclamo, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, dichiara inammissibile il reclamo proposto, con ricorso inoltrato il 15.3.2021, da [REDACTED] - spa, avverso il decreto 2.3.2021 di omologazione del piano del consumatore proposto da [REDACTED] e condanna il reclamante al rimborso, in favore del [REDACTED], delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. [REDACTED].

Lecce, 29.4.2021.

Il presidente rel.

A. S. Crestini

Depositato in Cancelleria
Oggt. 04 MAG. 2021

